

Preso d'atto dell'“ACCORDO FRA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ED EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI - Integrazione per emergenza COVID-19 -” e sua applicazione ai rapporti tra l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e la struttura “Diagnostica 53 srl” per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per il 2020.

L'anno 2020, il giorno *21* del mese di *dicembre* in PORDENONE
tra

l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (di seguito Azienda), con sede a Pordenone, via della Vecchia Ceramica, n. 1, C.F./P.I. 01772890933, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Joseph Polimeni, che interviene nel presente atto ai sensi del Decreto n. *462* del *07.08.2020*,

e

la Struttura sanitaria a media complessità denominata “Diagnostica 53 srl” (di seguito Struttura), con sede in Azzano Decimo (PN), viale 1° Maggio n°65/d-e, C.F./P.I. 01565890934 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Boz Michele John, nato in Canada l'11/06/1962, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. Che la Struttura “Diagnostica 53 srl” è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento n.66903/DP del 24/10/2006 e n.9366/DP del 06/02/2008 e n.64673/DP del 11/09/2009 e n.7423/DP del 01/02/2010 e n.53447/DP del 17/10/2012, rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari n.6 “Friuli Occidentale”;
2. Che la predetta struttura è accreditata in virtù del decreto n.621/DC del 19/07/2012, n. 524/SPS del 16/07/2015 e n. 51/SPS dell'11/1/2019 per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a favore di assistiti della Regione Friuli Venezia Giulia e di altre Regioni, nelle seguenti branche specialistiche:
Diagnostica per immagini di 1° livello per prestazioni di ecografia, radiologia tradizionale, radiologia multifunzionale, RMN total body, ecotomografia, mammografia e ecografia complementare
3. Che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati.
4. Che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del SSN è sospeso.
Che l'art. 65 della L.R. n. 22 del 12.12.2019 statuisce che gli accordi contrattuali di cui all'art.8 del D.Lgs. n. 502/1992 sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base dei requisiti e valutazioni di comparazione della qualità dei costi.
5. Che la D.G.R. 13.1.2017, n. 42, con la quale è stato approvato l'Accordo triennale 2017-2019 tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale, prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate.
6. Che l'efficacia degli Accordi Triennali 2017-2019 di cui alla DGR 42/2017 è stata prorogata di sei mesi fino al 30 giugno 2020 con DGR n. 2196 del 20.12.2019.
7. Che la citata DGR precisa altresì che, nelle more delle negoziazioni per i prossimi accordi triennali 2020-2022 e in applicazione della proroga disposta, le aziende sanitarie possono stipulare per la durata corrispondente i singoli accordi contrattuali con le strutture private accreditate afferenti al territorio di propria competenza individuati negli accordi regionali

prorogati, precisando che i budget annuali di riferimento ivi previsti sono ridotti di metà essendo la proroga semestrale.

8. Che in data 03.07.2020 è stato stipulato fra le parti l'Accordo contrattuale relativo al I semestre 2020 avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di ricovero e di prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio delle aziende sanitarie della Regione.

13. Che con DD.GG.RR. 20.02.2015, n. 297 e n. 317, e con decreto n. 051/Pres del 09.03.2015 sono state approvate le nuove quote fisse per ricetta e le condizioni di esenzioni sulla quota fissa.

14. Che con D.G.R. n. 1680 del 14.09.2018, come integrata dal Decreto della Direzione Centrale Salute n.2078 del 29/12/2018, è stato approvato il Nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale della regione Friuli Venezia Giulia in vigore.

15. Che le tariffe attualmente vigenti, salvo successive modifiche, sono quelle definite dal citato Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonché al D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, per le prestazioni di medicina sportiva.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto la presa d'atto dell'"**ACCORDO FRA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ED EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI - Integrazione per emergenza COVID-19 -**" e la sua applicazione ai rapporti tra l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e la struttura sanitaria "Diagnostica 53 srl".

Articolo 1

Presa d'atto dell'"ACCORDO FRA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ED EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI - Integrazione per emergenza COVID-19 -"

1. Le parti prendono atto dell'"ACCORDO FRA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ED EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI - Integrazione per emergenza COVID-19 -" stipulato fra l'Assessore alla Salute della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, e i rappresentanti di AIOP, ANISAF, ARIS TRIVENETO e ASSOSALUTE-FVG in data 28.05.2020, recepito con DGR 1074 del 17.07.2020, nel quale si prevede che le Aziende sanitarie integrano gli accordi locali vigenti sulla base di tale Accordo.
2. Le parti prendono atto anche delle previsioni per il caso di "Ripartenza dell'attività", in merito alla quale l'Accordo in oggetto dispone che "a copertura degli oneri aggiuntivi derivanti dall'utilizzo di DPI e dalla dilatazione dei tempi di erogazione delle prestazioni, fino all'esaurimento del budget straordinario assegnato in attuazione ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, come convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, le aziende sanitarie riconoscono un incremento del 10% alle tariffe delle prestazioni ambulatoriali di importo inferiore a 100,00 euro.
3. Con riferimento agli "Acconti" previsti dal citato Accordo, agli erogatori privati accreditati è riconosciuto per ogni mensilità, come acconto, il 90% del tetto economico semestrale fissato per i cittadini residenti con il presente accordo, diviso per i sei mesi di durata dello stesso. Il saldo avverrà con il conguaglio di fine anno.
4. Si precisa che le risorse attribuite all'ASFO dall'ARCS con nota n. 15505/P/gen/ARCS del 11.05.2020 e derivanti dalle previsioni del decreto Legge n. 18/2020, come convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, vengono ripartite come segue:
 - euro 21.603,00 per la remunerazione dell'incremento del 10% delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali di importo inferiore a 100,00 euro effettuate dalla Struttura a favore di utenti residenti in Regione.

Articolo 2

Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha durata per l'anno 2020, con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2020 e scadenza al 31 dicembre 2020.
2. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo.

Articolo 3

Registrazione. Foro competente. Norma di rinvio

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura.
2. Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Pordenone.
3. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio all'Accordo approvato con Decreto del Direttore Generale n. 288 del 28.05.2020 e stipulato fra le parti in data 03.07.2020.

Per l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Il Direttore Generale
(dott. Joseph Polimeni)



Per la Struttura
Il legale rappresentante
(Bcz Michele John)



Il Direttore Amministrativo
Dott. Riccardo-Mario Paoli



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO MARIO PAOLI
CODICE FISCALE: PLARCR65T09A271S
DATA FIRMA: 07/08/2020 09:43:01
IMPRONTA: 0E755039EF7E65C6AF415379ED49AE36806DD11DBFE7A36CCB86711EF2388AD8
806DD11DBFE7A36CCB86711EF2388AD8B553F1251EB04A6AEA4DF65EE5B07BB2
B553F1251EB04A6AEA4DF65EE5B07BB2E980A94B629989F37C92E6FAC73E3EBE
E980A94B629989F37C92E6FAC73E3EBEA0423CEE3770CD838C4FFED05DB1AF57

NOME: MICHELE CHITTARO
CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A
DATA FIRMA: 07/08/2020 10:41:09
IMPRONTA: 8E8E5E94E41AD3744E0FB1D5D9B4BAD58E6678CA53E727FF9A9E80E82A4889DD
8E6678CA53E727FF9A9E80E82A4889DD648C8E16BF06C6C9914C8B8E3FB39E78
648C8E16BF06C6C9914C8B8E3FB39E78F1804B98C6095E95DEA5A20D7CAD685A
F1804B98C6095E95DEA5A20D/CAD685A568E9404F573A1F6C7CDD8B17F9D20DA

NOME: CARLO FRANCESCUTTI
CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W
DATA FIRMA: 07/08/2020 12:30:01
IMPRONTA: 515ABE2ACB2FCB6869BEC7BE7ECB5EE96BD2A139ABFC9D8B344CA4D4664C1D97
6BD2A139ABFC9D8B344CA4D4664C1D97A69F98E6F3C88D20F7CF4539009B118C
A69F98E6F3C88D20F7CF4539009B118CE8F9A3504264EADC1DFB1606C5DF4B8D
E8F9A3504264EADC1DFB1606C5DF4B8D7E41AF48093196C1742BF320E22EBFCB

NOME: JOSEPH POLIMENI
CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X
DATA FIRMA: 07/08/2020 12:52:09
IMPRONTA: 88099323FD7D3364A6A444DCCE17BB3BAF72DE6686B72D61ED8E1A2DCEFB0F66
AF72DE6686B72D61ED8E1A2DCEFB0F6635C639233555237E1427191FFED60220
35C639233555237E1427191FFED60220989B7E7C0BCAF4D991D55DD8D57C2A5A
989B7E7C0BCAF4D991D55DD8D57C2A5A4C1CDC34D491F47EF2574753459A749C